## NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA a cura della Segreteria Generale

NUMERO 7 25 LUGLIO 1978

## Dichiarazioni a seguito dell'avvenuta legalizzazione dell'aborto in Italia

Secondo le delibere della XV Assemblea Generale del 22-26 maggio 1978 (cfr. Messaggio del 30 maggio 1978, n. 3) è stato pubblicato il seguente comunicato:

## DOPO LA LEGGE SULL'ABORTO

La legislazione statale sull'aborto, entrata in vigore il 6 giugno 1978, obbliga tutti a serie riflessioni.

- 1. Nessuna legge umana può mai sopprimere la legge divina.
- 2. Ogni creatura umana, fin dal suo concepimento nel grembo materno, ha diritto a nascere.
- 3. L'aborto volontario e procurato, ora consentito dalla legge italiana, è in aperto contrasto con la legge naturale scritta nel cuore dell'uomo ed espressa nel comandamento: « Non uccidere! ».

- 4. Chiunque opera l'aborto, o vi coopera in modo diretto, anche con il solo consiglio, commette peccato gravissimo che grida vendetta al cospetto di Dio e offende i valori fondamentali della convivenza umana.
- 5. Il personale sanitario, medico e paramedico, ha il grave obbligo morale dell'obiezione di coscienza, che è prevista pure dall'art. 9 della legge in corso.
- 6. Il fedele che si macchia dell'« abominevole delitto dell'aborto » (1), si esclude immediatamente esso stesso dalla comunione con la Chiesa ed è privato dei Sacramenti (2).
- 7. Alla gestante in difficoltà si deve offrire l'aiuto effettivo della comprensione e della assistenza in famiglia e nella comunità cristiana, e in particolare nei consultori e nei centri di accoglienza ispirati a sani orientamenti morali.
- 8. Si impone con urgenza la necessità di un rinnovato impegno per l'educazione al rispetto della vita umana in ogni fase della sua esistenza, con il rifiuto di ogni forma di violenza morale, psicologica e fisica.
- 9. « Spetta alla coscienza dei laici, convenientemente formata », di adoperarsi senza posa, con tutti i mezzi legittimi e opportuni, per « iscrivere la legge divina nella vita della società terrena » (3).
- 10. E' necessario ricordare che l'adesione alla volontà del Signore, anche quando comporta difficoltà, richiede il coraggio di una testimonianza fedele.

Roma, 9 giugno 1978.

La Conferenza Episcopale Italiana

Concilio Ecumenico Vaticano II: « Gaudium et spes », 51.
Cfr. Codice Diritto Canonico, can. 2350 § 1; can. 855 § 1.

<sup>(3)</sup> Concilio Ecumenico Vaticano II: «Gaudium et spes», 43; cfr. anche: «Lumen gentium», 36; «Apostolicam actuositatem», 11; cfr. «Messaggio» XV Assemblea Generale C.E.I., 30 maggio 1978, n. 3.

## NOTIFICAZIONE DELLA PRESIDENZA

La Presidenza della C.E.I., riunita a Roma il 26 e 27 giugno scorso, ha preso in esame la situazione creatasi nelle comunità ecclesiali con la legalizzazione dell'aborto e le questioni morali, giuridiche e pastorali che ne sono derivate.

In attesa dell'« istruzione catechistica », deliberata dalla XV Assemblea Generale (22-26 maggio 1978), la Presidenza ha ritenuto urgente presentare qualche riflessione e qualche risposta intorno ad alcuni dei tanti interrogativi sollevati.

- 1. E' da constatare, innanzitutto, il gran numero di persone particolarmente coinvolte nei problemi della legge abortista: dalle donne in difficoltà, maggiorenni o minori, sposate o nubili, sane o inferme, ai mariti, ai genitori, tutori e giudici tutelari; dai medici, specialisti o generici, ai paramedici e a tutto il personale esercente attività ausiliarie; dai direttori sanitari ai consigli d'amministrazione degli istituti di cura, ai componenti degli organi regionali, agli insegnanti e allievi dei corsi d'aggiornamento prescritti, ai consultori familiari istituiti per l'accoglienza e la difesa della vita.
- 2. I pastori d'anime non possono non sentire i problemi morali che toccano tante di queste persone, i medici soprattutto, con le pene e le angustie che li accompagnano, e i conflitti interiori che soffrono e che sono chiamati a risolvere responsabilmente, talvolta da soli. Bisogna star loro vicini, e confortarli con la preghiera, il rispetto, e la gratitudine per l'esempio spesso faticoso di fedeltà al loro ministero di vita.
- 3. Nei confronti dei medici e paramedici ecc., conviene soffermarsi sull'obiezione di coscienza, e mostrarne finalità, valore e conseguenze.

La facoltà dell'obiezione di coscienza nasce dalla libertà e dignità della persona umana, si fonda perciò non su una disposizione puramente soggettiva ma sulla stessa natura dell'uomo, ed esige che l'essere umano non sia forzato ad agire contro la propria coscienza e non sia impedito ad agire in conformità con essa.

E' un diritto e un dovere naturale, che gli ordinamenti civili delle società devono recepire e sancire. Il cristiano lo vede illuminato dalla rivelazione (cfr. *Mt* 22, 21 e *Act* 5, 29), e la Chiesa, nel richiamarlo, intende unicamente essere « segno e salvaguardia del carattere trascendente della persona umana » (*GS* 76).

In ordine all'aborto procurato, che è azione oggettivamente e intrinsecamente immorale, l'obiezione è riconosciuta, sia pur con limitazioni, anche dalla recente legge italiana.

Al riguardo, si possono fare le seguenti osservazioni:

- a) l'obiezione di coscienza, per la legge (art. 9 comma 3), importa l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza;
- b) la legge, però, contiene, per il comma 6 dell'art. 9, incertezze e ambiguità, delle quali non è possibile attualmente prevedere l'interpretazione, e per le quali ferma restando l'inaccettabilità della legge stessa sarebbero auspicabili almeno delle modifiche. Ad evitare inconvenienti, pertanto, e fino a quando non risulti la compatibilità della obiezione di coscienza con la partecipazione ad alcune procedure previste dalla legge, è opportuno che il personale medico e paramedico si esprima in favore dell'obiezione, e non soltanto il personale ostetricoginecologico;
- c) questo, però, non esclude che ogni medico di fiducia o esercente in ambulatori o consultori preavvertendo dell'avvenuta dichiarazione di obiezione di coscienza e dell'impossibilità di rilasciare alla conclusione la certificazione scritta possa condurre il colloquio e fare le visite e gli accertamenti in forza del rapporto professionale tra medico e paziente anche nel caso in cui la donna formuli l'ipotesi di interruzione.

Occorre vigilare, comunque, perché l'obiezione — la quale, al pari di ogni comportamento rettamente e cristianamente coerente, non esime da coraggio e da fortezza — non diventi motivo di discriminazione e di danno per gli operatori che la invocano.

4. - Il diritto-dovere all'obiezione di coscienza non è la soluzione radicale e totale di ogni problema.

E' sempre necessario, dal punto di vista morale, ricordare alcuni principi:

- a) non è mai lecita l'azione abortiva diretta;
- b) non è lecita la cooperazione prossima all'azione abortiva diretta (« Non si può ammettere, per esempio, che medici e infermieri vengano obbligati a concorrere, in modo prossimo, ad un aborto... », Dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 18 novembre 1974, n. 22).

Tale collaborazione prossima si verifica, indubbiamente, tanto col rilascio degli attestati che siano — per il loro tenore o per il loro valore legale — titolo o autorizzazione all'interruzione della gravidanza, quanto con le prestazioni richieste all'équipe delle sale operatorie.

Il pericolo di scandalo — anche per la posizione di alcune persone, si pensi ad esempio alle religiose ecc. — può rendere illecite pure altre forme di cooperazione non prossima;

- c) è lecita l'assistenza antecedente, se specificamente e necessariamente non finalizzata a determinare l'interruzione della gravidanza;
- d) è lecita e doverosa la somministrazione di tutte le cure che fossero richieste e si rendessero necessarie per la salvezza e la salute della donna, a seguito di complicazioni dovute all'intervento;
- e) è lecita e doverosa l'assistenza conseguente all'intervento, anche come testimonianza di umana sollecitudine e attenzione, dato che « le difficoltà e le angustie di queste donne non sono soppresse dall'aborto, ma, salvo rarissimi casi, continuano a pesare su di loro » (Dichiarazione dei Vescovi della Germania Federale, settembre 1976).
- 5. Una parola, infine, circa la disciplina penitenziale da seguire con quanti sono incorsi nelle censure dei canoni 2350 e 855 del Codice di Diritto Canonico e chiedono perdono a Dio e alla Chiesa.

Da una parte è augurabile che i confessori sappiano valorizzare pienamente le disposizioni canoniche per l'autentico bene spirituale dei penitenti, e non vogliano vanificare l'occasione di grazia dell'incontro sacramentale con assoluzioni affrettate o immeritate nei casi di dubbia necessità.

Dall'altra parte sarebbe giovevole ridurre le difformità esistenti tra le diverse Chiese particolari quanto alla facoltà concessa dagli Ordinari per l'assoluzione. Nell'ambito almeno delle Conferenze Regionali potrebbe essere utile, ad esempio, accordare la facoltà solo ai Sacerdoti con funzioni più espressive del ministero del Vescovo, tenendo sempre presenti le norme generali concernenti il Sacramento della Riconciliazione.

Roma, 1º luglio 1978.

LA PRESIDENZA DELLA C.E.I.